

Giovedì 13 dicembre 2001

- m) di attribuire priorità al processo di Barcellona, cosa che agevolerebbe indubbiamente la ricerca di una soluzione pacifica del conflitto e di invitare gli Stati membri a coordinare tutte le loro politiche bilaterali nella regione a livello europeo;
- n) di promuovere una migliore comprensione reciproca tra società e religioni attraverso un dialogo tra culture e civiltà;
- o) di lanciare un uso immediato e massiccio del programma MEDA per finanziare progetti in Medio Oriente, volto in particolare a costruire un più solido partenariato tra UE, Israele e Territori palestinesi, segnatamente nei settori sociale, culturale e umano in un'ottica di contatto diretto tra le popolazioni; di invitare l'autorità di bilancio a garantire impegni finanziari supplementari, mediante un aumento della dotazione del programma MEDA;
- p) di chiedere alla Commissione di continuare a sostenere l'Autorità nazionale palestinese e le sue istituzioni e di assicurare, in collaborazione con essa, che le risorse siano utilizzate in modo corretto, in conformità dei principi generali dell'Unione europea e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, che dovrebbe disciplinare le relazioni con tutti i paesi terzi;
- q) di invitare al tempo stesso la Commissione europea, insieme al Consiglio, a stabilire un legame concreto tra la cooperazione con Israele e l'Autorità palestinese e il rispetto degli impegni e dei principi sottesi alla politica dell'UE in materia di diritti dell'uomo e alla politica euromediterranea;
- r) di sollecitare la Commissione a controllare ed applicare con cura tutte le clausole dell'accordo di associazione siglato con Israele, in particolare per quanto riguarda le norme in materia d'origine;
2. ritiene di vitale importanza intensificare ogni tipo di contatto a livello politico e parlamentare attraverso l'organizzazione di riunioni più regolari con i parlamenti e i partiti politici della regione e con la sua società civile;
3. decide, al fine di rafforzare l'applicazione delle raccomandazioni di cui sopra, di inviare nella regione una delegazione parlamentare di altissimo livello per incontrare le autorità israeliane e palestinesi e consegnare loro e alla pubblica opinione israeliana e palestinese un messaggio di pace, dimostrando la disponibilità dell'Unione a contribuire al rilancio di negoziati sinceri tra le due parti;
4. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione, nonché al governo israeliano e all'Autorità nazionale palestinese.

8. Prevenzione dell'inquinamento e condizioni di vita e di lavoro a bordo (controllo delle norme internazionali da parte dello Stato di approdo) ***III

A5-0440/2001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/21/CE del Consiglio relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) (PE-CONS 3657/2001 – C5-0525/2001 – 2000/0065(COD))

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (PE-CONS 3657/2001 – C5-0525/2001),
- vista la sua posizione in prima lettura⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2000) 142⁽²⁾),

⁽¹⁾ GU C 228 del 13.8.2001, pag. 133.

⁽²⁾ GU C 212 E del 25.7.2000, pag. 102.

Giovedì 13 dicembre 2001

- vista la proposta modificata della Commissione (COM(2000) 850 ⁽¹⁾),
 - vista la sua posizione in seconda lettura ⁽²⁾ sulla posizione comune del Consiglio ⁽³⁾,
 - visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2001) 339 — C5-0264/2001),
 - visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,
 - visto l'articolo 83 del suo regolamento,
 - vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A5-0440/2001),
1. approva il progetto comune;
 2. incarica la sua Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
 3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
 4. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 67.

⁽²⁾ «Testi approvati» del 16.5.2001, punto 9.

⁽³⁾ GU C 101 del 30.3.2001, pag. 15.

9. Ispezioni e visite di controllo delle navi *III**

A5-0441/2001

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (PE-CONS 3656/2001 — C5-0526/2001 — 2000/0066(COD))

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (PE-CONS 3656/2001 — C5-0526/2001),
- vista la sua posizione in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 142 ⁽²⁾),
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(2000) 849 ⁽³⁾),
- vista la sua posizione in seconda lettura ⁽⁴⁾ sulla posizione comune del Consiglio ⁽⁵⁾,
- visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2001) 338 — C5-0265/2001),

⁽¹⁾ GU C 228 del 13.8.2001, pag. 150.

⁽²⁾ GU C 212 E del 25.7.2000, pag. 114.

⁽³⁾ GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 51.

⁽⁴⁾ «Testi approvati» del 16.5.2001, punto 10.

⁽⁵⁾ GU C 101 del 30.3.2001, pag. 1.